

ALBINI GROUP

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO COTONIFICIO ALBINI S.P.A.

(ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	5
1.1 I PRINCIPI GENERALI	5
1.2 IL “CATALOGO” DEI REATI E DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI RILEVANTI AI FINI DEL DECRETO	5
1.3 IL SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO DAL DECRETO	15
1.4 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO COME ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ PREVISTA DAL DECRETO	17
2. COTONIFICIO ALBINI S.P.A.	19
2.1 LA CORPORATE GOVERNANCE.....	19
2.2 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO.....	19
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL COTONIFICIO ALBINI	21
3.1 GLI OBIETTIVI E LE FINALITÀ PERSEGUITI CON L’ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	21
3.2 I “DESTINATARI” DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	22
3.3 LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	22
3.4 LA MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ “SENSIBILI” DI COTONIFICIO ALBINI S.P.A.....	23
3.5 LA STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DEL COTONIFICIO ALBINI.....	24
4. L’ORGANISMO DI VIGILANZA DEL COTONIFICIO ALBINI	25
4.1 I REQUISITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	26
4.2 LE CAUSE DI INELEGGINITÀ, REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA.....	27
4.3 I COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	29
4.4 L’ATTIVITÀ DI REPORTING DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	30
4.5 OBBLIGHI DI INFORMATIVA NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	31
4.6 WHISTLEBLOWING – TUTELA DEL DIPENDENTE E/O DEL COLLABORATORE CHE SEGNALA ILLECITI – ART. 6, COMMA 2-BIS DEL D.LGS. 231/2001.....	33
5. FORMAZIONE E INFORMAZIONE	34
5.1 DISPOSIZIONI GENERALI	34
5.2 COMUNICAZIONE INIZIALE	34
5.3 FORMAZIONE DEL PERSONALE	35
5.4 INFORMATIVA AI “TERZI DESTINATARI”	35
6. IL SISTEMA DISCIPLINARE	37
6.1 PROFILI GENERALI.....	37
6.2 CRITERI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	38
6.3 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	39
6.4 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	40
6.5 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE E DEI REVISORI	42
6.6 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI “TERZI DESTINATARI”	43
6.7 SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA DEL SEGNALANTE E VERSO CHI EFFETTUÀ CON DOLO O COLPA GRAVE SEGNALAZIONI INFONDATE.	43

Definizioni e abbreviazioni

Attività sensibili: le attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati.

Autorità di vigilanza: le Autorità Pubbliche (ex. art. 2638 c.c.) che svolgono attività di vigilanza nei confronti della Società quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, il Garante per la Protezione dei Dati Personal, l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, etc.

CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti di Cotonificio Albini S.p.A., ovvero il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Tessile, Abbigliamento e Moda.

Codice Etico: il Codice Etico adottato dalla Società per definire i principi di condotta nella propria attività, che devono essere osservati da amministratori, dipendenti, fornitori, consulenti, collaboratori.

Collaboratori e/o Consulenti: i soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, che si concretizzano in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

Consiglio di Amministrazione o C.d.A.: il Consiglio di Amministrazione della società Cotonificio Albini S.p.A.

Decreto o D.lgs. 231/2001: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari: i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del presente Modello.

Dipendenti: le persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società.

Fornitori: coloro che forniscono beni o servizi in favore della società Cotonificio Albini S.p.A.

Incaricato di un pubblico servizio: colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio", intendendosi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa (art. 358 c.p.).

Linee Guida Confindustria: documento-guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 ed aggiornato successivamente nel 2004, nel 2008 e nel 2014) per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al Decreto.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (anche Modello): il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001.

Organismo di Vigilanza (anche Organismo o OdV): l'Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Procedure: procedure, policy, disposizioni organizzative, ordini di servizio e tutte le altre disposizioni, provvedimenti e atti della Società che attuano i principi di controllo contenuti nel presente documento.

Pubblica Amministrazione, PA o Enti Pubblici: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari e i soggetti incaricati di pubblico servizio.

Pubblico ufficiale: colui che *“esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”* (art. 357 c.p.).

Reati: sono le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni o integrazioni.

Società (anche “Cotonificio Albini S.p.A.” o “Cotonificio Albini”): Cotonificio Albini S.p.A. con sede legale in via Dr. Silvio Albini n. 1, 24021 Albino (BG).

Soggetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.

Soggetti subordinati: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

Whistleblower: individuo che presenta una Segnalazione di condotte illecite, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023.

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1.1 I principi generali

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “Decreto” o “D.Lgs. 231/2001”) ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito “Enti”) in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati nell’interesse o a vantaggio dell’Ente da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. “Apicali”);
- soggetti “Sottoposti” alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita dal legislatore “amministrativa”, presenta alcuni caratteri della responsabilità penale perché:

- consegue alla realizzazione di reati;
- è accertata dal giudice penale (nel corso di un procedimento nel quale all’Ente si applicano, ove compatibili, le disposizioni processuali relative all’imputato).

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia aveva già da tempo aderito.

La responsabilità dell’Ente, ai sensi del Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella (penale) dell’autore del reato: tanto la persona fisica quanto quella giuridica saranno, pertanto, sottoposti a giudizio penale.

1.2 Il “catalogo” dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto

I reati per i quali può conseguire la responsabilità dell’Ente (cd. reati-presupposto), come detto sopra, al § 1.1., sono tassativamente individuati all’interno del D.Lgs. 231/2001.

Si tratta, in particolare, delle seguenti fattispecie:

Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto)

- Peculato (art. 314 comma 1 c.p.);

- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-*bis* c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (art. 2 l. 898/1986).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto)

- Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-*ter* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (615-*quater* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- Estorsione cd. "informatica" (art. 629 co. 3 c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater.1* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-*quinquies* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, co. 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniero (art. 416-*bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a], numero 5], c.p.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater. 1 c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies. 1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (Art. 270-quinquies.3);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289 ter c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.Lgs. N. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.);

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

Reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto)

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998 – art. 187-*bis* TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185, D.Lgs. 58/1998 - TUF).

Altre fattispecie in materia di abuso di mercato

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter.1* c.p.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies.1* del Decreto)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.);
- Frode informatica [aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale] (art. 640-*ter* co. 2 c.p.);
- Altri delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, se aventi ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies* co. 2 D.Lgs. 231/2001);

- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.).

Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto)

- Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a] -*bis* e comma 3, L. 633/1941);
- Tutela penale del *software* e delle banche dati (art. 171-*bis*, comma 1 e comma 2, L. 633/1941);
- Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-*ter*, L. 633/1941);
- Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-*septies*, L. 633/1941);
- Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-*octies*, L. 633/1941).

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

Reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali.

- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- Impedimento del controllo (art. 452-*septies* c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.);
- Omessa bonifica (art. 452-*terdecies* c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.).
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-*bis* e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. 152/2006, art. 137);
- Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (D.Lgs. 152/2006, art. 255-*bis*);
- Abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs. 152/2006, art. 255-*ter*);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/2006, art. 256);

- Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 256-*bis*);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs. 152/2006, art. 257);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. 152/2006, art. 258);
- Spedizione illegale di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 259);
- Delitti colposi in materia di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 259-*ter*);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 260-*bis*);
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. N. 202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. N. 202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, art. 3).

Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, D.Lgs. n. 286/1998).

Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto)

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 40/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (D.Lgs. 74/2000 art. 2);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (D.Lgs. 74/2000 art. 3);
- Dichiarazione infedele (D.lgs. 74/2000 art. 4);
- Omessa dichiarazione (D.lgs. 74/2000 art. 5);

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (D.Lgs. 74/2000 art. 8);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (D.Lgs. 74/2000 art. 10);
- Indebita compensazione (D.lgs. 74/2000 art. 10-quater);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (D.Lgs. 74/2000 art. 11).

Delitti di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)

- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-*bis* D.Lgs. n. 504/1995);
- Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi (art. 40 *ter* D. Lgs. 504/1995)
- Circostanze attenuanti (art. 40 *quater* D. Lgs. 504/1995)
- Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art. 40-*quinquies* D.Lgs. n. 504/1995);
- Fabbricazione clandestina di alcol e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995);
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995);
- Circostanze aggravanti (art. 45 D. Lgs. 504/1995)
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995);
- Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa" (art. 47 D. Lgs. 504/1995);
- Irregolarità nella circolazione (art. 49 D. Lgs. 504/1995);
- Disposizioni generali (art. 61 c. 4 D. Lgs. 504/1995);
- Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo (art. 62 *quater* D. Lgs. 504/1995);
- Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina (art. 62 *quater.1* D. Lgs. 504/1995);
- Prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco (art. 62 *quater.2* D. Lgs. 504/1995);
- Imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo (Art. 62 *quinquies* D.Lgs. 504/1995);
- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024);

- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024);
- Associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024);
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024).
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D. Lgs. 141/2024);

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* del Decreto)

- Furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.);
- Uscita o esportazione illecita di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.).

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodecies* del Decreto)

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.).

Delitti contro gli animali (art. 25-*undevicies* del Decreto)

- Uccisione di animali (art. 544-*bis* c.p.);
- Maltrattamento di animali (art. 544-*ter* c.p.);
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-*quater* c.p.);
- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-*quinquies* c.p.);
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva] (art. 12, L. n. 9/2013)

- Impiego, adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);

- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 – L. 146/2006)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del Testo Unico di cui al D.Lgs. 286/1998);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

I reati sopra richiamati possono comportare anche la responsabilità amministrativa dell'Ente che, pur avendo sede principale nel territorio italiano, sono stati commessi all'estero.

1.3 Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto

L'accertamento della responsabilità prevista dal Decreto 231 espone l'Ente all'applicazione delle seguenti sanzioni: i) sanzioni pecuniarie, ii) sanzioni interdittive, iii) confisca del prezzo o del profitto del reato, iv) pubblicazione della sentenza di condanna.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ognqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote". Nella commisurazione della sanzione pecunaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la

commissione di ulteriori illeciti; l'importo della quota è fissato, invece, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le **sanzioni interdittive** possono essere applicate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, ma soltanto se espressamente previste per il reato per cui si procede e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

La **confisca** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsì al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. È effettuata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale nonché mediante la pubblicazione sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.

1.4 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo come esimente della responsabilità prevista dal Decreto

Se il reato è commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l’Ente non risponde se prova che:

- **l’organo dirigente ha adottato e efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;**
- il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la persona giuridica è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inoservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l’Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato e efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto, dunque, prevede che la società non sia passibile di sanzione se provi di aver adottato e efficacemente attuato **Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati verificatisi**, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il fatto.

Il legislatore, pertanto, ha attribuito un valore esimente ai Modelli di organizzazione, gestione e controllo della società nel caso in cui siano idonei alla prevenzione del rischio, nonché adottati ed efficacemente attuati. Nel decreto si specificano altresì le esigenze cui devono rispondere i modelli.

Segnatamente:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

2. *Cotonificio Albini S.p.A.*

Il Cotonificio Albini, società facente parte di Albini Group, è un'azienda familiare che vanta un'esperienza di oltre 140 anni nel settore del tessile e si è affermata come un leader indiscusso, sia sul mercato nazionale che internazionale, nello sviluppo, produzione e commercializzazione di tessuti per camicerie di elevata qualità.

Attraverso un'accurata scelta delle materie prime, uno spirito di ricerca e sperimentazione che hanno consentito di raggiungere un know-how di filatura e, al contempo, una visione creativa unica, il Cotonificio Albini è oggi in grado di creare e produrre oltre 20.000 tessuti all'anno e di soddisfare tutti i segmenti di clientela presenti sul mercato di oltre 80 paesi del mondo.

2.1 *La Corporate Governance*

La Società ha adottato un sistema di amministrazione pluripersonale collegiale.

Il **Consiglio di Amministrazione**, composto da 4 membri, è l'organo di supervisione strategica ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ha la facoltà di compiere tutte le operazioni opportune per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, ferma restando la necessità di specifiche approvazioni espressamente riservate dalla legge all'Assemblea .

Il Collegio Sindacale, cui spetta il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

Il controllo contabile è affidato ad una Società di Revisione, secondo quanto previsto dalle normative e dai principi di riferimento.

2.2 *Il sistema di controllo interno*

Nella costruzione del Modello del Cotonificio Albini si è tenuto conto degli strumenti di governo dell'organizzazione della Società che ne garantiscono il funzionamento, e segnatamente di:

- **Statuto:** che contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione;

- **Sistema organizzativo:** composto dalle strutture/posizioni organizzative ed aree di responsabilità, rappresentato nell’Organigramma e che costituisce parte integrante del presente Modello;
- **Codice Etico:** costituito da un insieme di regole di comportamento e principi di carattere generale che tutti i soggetti interni ed esterni, che hanno direttamente o indirettamente una relazione con il Cotonificio Albini, devono rispettare e la cui violazione comporta l’applicazione delle misure sanzionatorie previste dal sistema sanzionatorio del presente Modello;
- **Sistema procedurale:** composto da *policy* e procedure volte a regolamentare i processi rilevanti ed a fornire modalità operative e presidi di controllo per lo svolgimento delle attività aziendali. La Società osserva, altresì, la normativa di riferimento anche di settore.

Le regole e i principi contenuti nella documentazione sopra elencata, pur non essendo riportati dettagliatamente nel presente Modello, costituiscono uno strumento a presidio di comportamenti illeciti in generale, inclusi quelli di cui al D.Lgs. 231/2001, che fa parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che il Modello intende integrare e che tutti i soggetti destinatari sono tenuti a rispettare, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società.

3. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Cotonificio Albini

La Società ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nella presente versione, *con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 13 ottobre 2025*.

Le successive modifiche e integrazioni al presente Modello Organizzativo sono apportate dal Consiglio di Amministrazione, anche dietro sollecitazione dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione della Società assume ogni decisione relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

3.1 Gli obiettivi e le finalità perseguiti con l'adozione del Modello Organizzativo

Lo scopo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cotonificio Albini S.p.A. è la costruzione di un **sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo** finalizzato alla **riduzione del rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001**, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione.

Attraverso l'adozione del Modello, Cotonificio Albini S.p.A. si propone, in particolare, di perseguire le seguenti principali finalità:

- **identificare le aree e le attività aziendali sensibili** al rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto 231;
- definire un **sistema coerente ed integrato di protocolli e attività di controllo** idonei a prevenire la commissione di illeciti nel contesto societario;
- determinare nei destinatari del Modello la **consapevolezza** di poter incorrere, in caso di mancato rispetto delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di **illeciti passibili di sanzioni** penali applicabili nei loro stessi confronti, nonché di sanzioni amministrative irrogabili alla Società;
- ribadire che tali **forme di comportamento illecito sono fortemente condannate e non tollerate da Cotonificio Albini S.p.A.**, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di **monitoraggio sulle aree di attività a rischio**, di **intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati** stessi.

3.2 I “Destinatari” del Modello Organizzativo

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati da tutti gli organi, funzionari e lavoratori della società, nonché dai soggetti terzi che si trovino ad operare a qualunque titolo per conto o nell’interesse della Società.

Il presente Modello si applica, in particolare, a:

- componenti del **Consiglio di Amministrazione, Sindaci e Revisori**;
- **dipendenti**;
- **consulenti, collaboratori, fornitori, professionisti, agenti e altri soggetti terzi che operano per conto della Società** (es. società informatiche preposte allo sviluppo di sistemi gestionali e banche), nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto;
- **quanti agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici aziendali** nell’ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

I soggetti così individuati sono di seguito definiti “Destinatari”.

3.3 La predisposizione del Modello Organizzativo

L’attività di lavoro finalizzata alla redazione del Modello si è concretizzata nelle fasi di seguito descritte:

- identificazione di settori/attività/aree sensibili, con riferimento ai reati richiamati dal Decreto attraverso l’analisi dei più rilevanti documenti aziendali (a titolo esemplificativo: statuto, visura camerale, etc.);
- esame analitico delle aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i reati elencati nel Decreto da parte dell’impresa, dai suoi organi amministrativi, dai dipendenti e, in generale, dalle figure contemplate dall’art. 5 del Decreto (anche attraverso incontri e colloqui con i soggetti interessati);
- individuazione delle regole interne e dei protocolli esistenti – siano essi formalizzati o meno – in riferimento alle sole aree individuate come a rischio di reato;
- definizione di *standard* di comportamento e di controllo ovvero per le attività che, concordemente con la Società, si è ritenuto opportuno regolamentare;

- disciplina delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- individuazione del/i soggetto/i incaricato/i di vigilare sulla concreta applicazione del presente Modello (di seguito “Organismo di Vigilanza” o OdV) con contestuale predisposizione del sistema di *reporting* da e verso l’Organismo di Vigilanza stesso;
- previsione di un sistema idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni del Codice Etico.

3.4 La mappatura delle attività “sensibili” di Cotonificio Albini S.p.A.

In conformità a quanto previsto dal Decreto 231 e con le modalità delineate precedentemente, nonché tenendo conto dell’attuale operatività del Cotonificio Albini e della struttura organizzativa esistente, sono state individuate le attività nell’ambito delle quali, in linea di principio, potrebbero essere commessi i reati previsti dal Decreto (cosiddette **attività “sensibili”**) e i processi aziendali nel cui ambito, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni o gli strumenti per la commissione di alcune tipologie di reati (cosiddetti **processi “strumentali”**).

Nell’ambito di tale mappatura, alla quale si rinvia per ogni dettaglio e specifica, sono state ritenute **potenzialmente rilevanti** alcune fattispecie appartenenti alle seguenti tipologie di illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001:

- **reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** (artt. 24 e 25);
- **delitti informatici e trattamento illecito di dati** (art. 24-bis);
- **delitti di criminalità organizzata** (art. 24-ter);
- **delitti contro l’industria e il commercio** (art. 25-bis.1);
- **reati societari** (art. 25-ter);
- **delitti contro la personalità individuale** (art. 25-quinquies);
- **omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute del lavoro** (art. 25-septies);
- **ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** (art. 25-octies);
- **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori** (art. 25-octies.1);
- **delitti in materia di violazione del diritto d’autore** (art. 25-novies);

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- reati ambientali (art. 25-undecies);
- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies).

I reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater), i reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1), i reati di abuso di mercato (art. 25-sexies), i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis), i reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies), nonché i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies), i reati contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies), i reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodecies) e i delitti contro gli animali (art. 25-undecies), nonché **gli altri illeciti penali** – tra quelli ascrivibili alle categorie di cui al precedente elenco puntato – non menzionati nella Parte Speciale del presente Modello sono stati tutti analizzati in sede di mappatura delle attività e dei processi strumentali. Tuttavia, dopo un'attenta valutazione preliminare, supportata dall'ampio ciclo di interviste e verifica documentale in azienda, rispetto ad essi **non sono state individuate specifiche occasioni di realizzazione**, sia in considerazione della realtà operativa della Società, sia in considerazione degli elementi costitutivi necessari alla realizzazione dei reati in questione. **In ogni caso, si reputa che i profili di rischio inerenti a tali ulteriori fattispecie penali siano complessivamente presidiati dalle disposizioni di cui al presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo**, e agli allegati e documenti che ne formano parte integrante, nonché dai **principi generali di cui al Codice Etico**.

3.5 *La struttura del Modello Organizzativo del Cotonificio Albini*

Il Modello si compone di una Parte Generale e delle seguenti Parti Speciali finalizzate al presidio delle attività a rischio precedentemente individuate:

- **Parte Speciale A:** Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, reati di corruzione fra privati ed istigazione alla corruzione tra privati e reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- **Parte Speciale B:** Delitti informatici e trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore;

- **Parte Speciale C:** Delitti contro l'industria ed il commercio e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- **Parte Speciale D:** Reati societari e Reati tributari;
- **Parte Speciale E:** Delitti contro la personalità individuale e reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- **Parte Speciale F:** Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- **Parte Speciale G:** Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, Delitti di criminalità organizzata, Delitti di contrabbando;
- **Parte Speciale H:** Reati ambientali.

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello il Codice Etico di Cotonificio Albini S.p.A., nonché i Protocolli e le Procedure interne adottati dalla Società, che concorrono a delineare la concreta operatività dell'impresa, anche ove non espressamente richiamati nella Parte Speciale.

4. L'Organismo di Vigilanza del Cotonificio Albini

In attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto 231, il compito di **vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello**, e sugli allegati e documenti che ne formano parte integrante, è affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, 1, b) del D. Lgs. 231/2001), denominato **Organismo di Vigilanza** (in seguito anche “OdV”).

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto, l'OdV ha il compito di vigilare, con autonomi poteri di iniziativa e controllo:

- a) **sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello** in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità del medesimo di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- b) **sul rispetto delle prescrizioni** contenute nel Modello da parte dei destinatari;
- c) **sull'opportunità di aggiornamento del Modello**, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento e/o integrazione dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, nonché in conseguenza dell'eventuale accertamento di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o di inosservanze / Violazioni accertate del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

4.1 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere dotati dei requisiti dettati dalle Linee Guida Confindustria. In particolare:

AUTONOMIA E INDIPENDENZA: l'Organismo deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie. L'Organismo di Vigilanza non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all' Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia.

Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di legami parentali e vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo aziendale e con questo deve poter dialogare “alla pari”.

PROFESSIONALITÀ: ovvero possesso di competenze tecnico-professionali e specialistiche necessarie per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio dell'Organismo. In tal senso, la Società ritiene di particolare rilevanza l'attento esame dei *curricula* dei possibili candidati e le precedenti esperienze, privilegiando profili che abbiano maturato una specifica professionalità in materia.

CONTINUITÀ D'AZIONE: l'OdV svolge in modo stabile e continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, riunendosi con cadenza almeno trimestrale.

ONORABILITÀ: ovvero serietà e rispettabilità, anche in relazione al rispetto delle cause di ineleggibilità, revoca, sospensione o decadenza dalla funzione di Organismo di Vigilanza come di seguito specificate.

I requisiti sopra descritti devono essere verificati in sede di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione.

La Società, conformemente alle prescrizioni normative contenute nel Decreto, nonché alla luce delle indicazioni formulate dalla Giurisprudenza¹ e dalla “best practice” di settore, si è orientata nella scelta di un Organismo collegiale composto da **3 membri** individuati tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie rilevanti ai fini del D.Lgs.

¹ Si veda, tra le più recenti, Cassazione Penale, Sez. VI, n. 4535/2025.

231/2001, in modo da garantire all'Organismo adeguata competenza nelle materie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, nonché in possesso dei necessari requisiti di onorabilità.

La retribuzione dell'Organismo viene determinata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

L'Organismo è dotato di un Regolamento interno che disciplina le proprie modalità operative, le attività di reporting nei confronti degli organi sociali e di controllo (sia interni che esterni), nonché gli adempimenti formali e sostanziali cui è tenuto in forza del proprio incarico. Detto Regolamento è approvato dall'Organismo di Vigilanza ed è presentato al Consiglio di Amministrazione per opportuna presa visione.

4.2 *Le cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza*

Nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione della Società ha espressamente stabilito le seguenti cause di **ineleggibilità** per i medesimi membri dell'OdV.

Non possono dunque essere eletti:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. “patteggiamento”) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal R. D. 267/ 1942;
 2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D.Lgs. 61/2002;

6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della L. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della L. 55/1990 e successive modificazioni;
 - coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* D.Lgs. 58/1998.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza **decadono** inoltre dalla carica nel momento in cui successivamente alla loro nomina:

- siano condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- siano interdetti o inabilitati, ovvero non siano comunque in grado, per ragioni di sopravvenuta infermità fisica o mentale, di svolgere compiutamente le funzioni ad essi assegnate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono inoltre sospesi dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;

- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall’art. 10, comma 3, della L. 575/1965, come sostituito dall’art. 3 della L. 55/1990 e successive modificazioni.

L’Organismo di Vigilanza dura in carica tre anni, decade con la data di approvazione del bilancio relativo al terzo anno di esercizio ed è rieleggibile. La retribuzione dell’Organismo viene determinata dal Consiglio di Amministrazione all’atto della nomina per l’intero periodo di durata dell’ufficio.

4.3 I compiti dell’Organismo di Vigilanza

L’OdV svolge le sue funzioni in piena autonomia, non operando alle dipendenze di alcuna altra funzione aziendale, né del Consiglio di Amministrazione, al quale tuttavia riporta gli esiti delle proprie attività: esso, quindi, agisce in base alle finalità attribuitagli dalla legge e orienta il proprio concreto operare al perseguitamento delle medesime.

In conformità a quanto previsto dal Decreto, l’OdV esercita i propri poteri di iniziativa e controllo nei confronti di tutti gli esponenti della Società e, per l’espletamento dei propri compiti, interagisce con le funzioni aziendali e si avvale del loro ausilio.

In adempimento ai compiti demandatigli ai sensi dell’art. 6 del Decreto, sono affidate all’OdV le seguenti attività:

- promuovere la diffusione e verificare la conoscenza e la comprensione dei principi e delle regole di comportamento delineati nel Modello e negli allegati e documenti che ne formano parte integrante; vigilare sull’effettività del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete regole adottate nelle aree a rischio;
- verificare, attraverso controlli periodici, che il Modello sia rispettato da parte di tutte le singole unità/aree aziendali a rischio, al fine di accertare che le regole definite e i presidi approntati siano rispettati nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi della commissione dei reati evidenziati;
- vigilare affinché il Codice Etico e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella Società;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione gli eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all’organizzazione aziendale;
- vigilanza sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate;

- informare l’organo competente delle eventuali inosservanze del Modello riscontrate nell’ambito della propria attività di monitoraggio ai fini dell’apertura del procedimento disciplinare;
- valutare e proporre l’irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, previo il necessario coordinamento con i responsabili delle competenti funzioni/aree aziendali;
- verificare che le inosservanze e/o violazioni accertate del Modello siano effettivamente ed adeguatamente sanzionate.

Al fine di garantire la piena efficacia delle azioni di vigilanza, all’OdV viene consentito l’accesso ad ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli ai sensi del Decreto.

Nello svolgimento delle proprie mansioni e in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario od opportuno per il corretto svolgimento delle funzioni previste dal Decreto, l’OdV può richiedere informazioni o rivolgere comunicazioni al Consiglio di Amministrazione.

Nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza e controllo, l’Organismo di Vigilanza si può avvalere sia del supporto di altre funzioni interne della Società, sia di consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l’espletamento delle attività di verifica e controllo, ovvero di aggiornamento del Modello.

All’OdV è assegnato un congruo *budget* di spesa annuale, stabilito dal Consiglio di Amministrazione all’atto della nomina, affinché lo stesso possa svolgere i suoi compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione.

Tuttavia, l’Organismo di Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, nel rispetto delle procedure aziendali, qualora l’impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l’Organismo deve informare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione.

4.4 L’attività di reporting dell’Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l’Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società e riferisce in merito all’attuazione del Modello e all’emersione di eventuali criticità attraverso due linee di *reporting*:

- I. la prima su **base continuativa**, informando senza ritardo il Consiglio di Amministrazione qualora rilevi inosservanze e/o violazioni accertate del Modello² o qualora, a cagione di modifiche normative od organizzative, si dovessero rendere necessari aggiornamenti o adeguamenti del Modello adottato;
- II. la seconda a **cadenza annuale**, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, attraverso una relazione scritta che dovrà indicare con puntualità l'attività svolta nell'anno, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'OdV deve, altresì, predisporre annualmente un piano di attività previste per l'anno successivo, in cui si individuano le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi.

L'Organismo di Vigilanza può, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (c.d. "controlli a sorpresa").

L'Organismo potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti e informazioni al Consiglio di Amministrazione.

D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento e al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti).

4.5 Obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Perché possa esercitare efficacemente la propria funzione di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza è tenuto costantemente al corrente della concreta operatività aziendale ed è tempestivamente informato in merito al verificarsi di ogni evento di potenziale impatto ai fini del buon funzionamento e del rispetto, da parte di tutti i destinatari, del Modello Organizzativo.

L'Organismo di Vigilanza stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve essere sottoposta alla sua attenzione.

² Nel caso di inosservanze e/o Violazioni accertate commesse dai consiglieri di amministrazione, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a darne comunicazione anche all'Assemblea dei Soci.

Fermo restando il diritto dell'OdV di richiedere informazioni in ogni ambito ritenuto rilevante ai fini delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, i destinatari sono comunque tenuti a trasmettere obbligatoriamente all'Organismo:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali e enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio;
- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice Etico a tutti i livelli aziendali;
- informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti le aree a rischio;
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società;
- verbali di accertamento di infrazioni amministrative, regolamentari o fiscali.

In aggiunta a quanto sopra, l'OdV può altresì prevedere l'invio, su base periodica, di determinate informazioni, eventualmente elencandole in un autonomo documento (cd. *"Documento Flussi Informativi"*).

I flussi informativi sin qui menzionati potranno pervenire all'Organismo, sia a mezzo di posta cartacea indirizzata a:

Organismo di Vigilanza del Cotonificio Albini S.p.A.

Via Dr. Silvio Albini n. 1

24021 Albino (BG)

che mediante posta elettronica all'indirizzo:

odv.cotonificioalbinispa@albinigroup.com

Ogni informazione trasmessa è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e cartaceo, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.

4.6 Whistleblowing – tutela del dipendente e/o del collaboratore che segnala illeciti – art. 6, comma 2-bis del D.Lgs. 231/2001

Le Segnalazioni di condotte illecite avvengono nell’alveo delle disposizioni normative previste in materia di whistleblowing, con particolare riferimento alla tutela del Segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione.

In particolare, è vietato realizzare atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante (Whistleblower) per motivi collegati direttamente o indirettamente alla Segnalazione, in ossequio alle disposizioni normative di cui all’art. 6, comma 2-bis, del D.lgs. 231/2001, nonché del D.lgs. 24/2023 e della Direttiva UE n. 2019/1937.

Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, Cotonificio Albini S.p.A. ha adottato una specifica procedura (*Whistleblowing Policy – Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità*) che illustra i principi posti a salvaguardia dei soggetti Segnalanti e delle Persone Coinvolte, le modalità di invio delle Segnalazioni, il relativo processo di gestione, nonché ogni possibile azione conseguente alle violazioni riscontrate.

In particolare, al fine di consentire l’efficacia e la correttezza del sistema di segnalazione interno, la Società, nel rispetto della normativa vigente, ha individuato quali **Gestori delle Segnalazioni**, a cui è deputata la ricezione e la gestione delle Segnalazioni:

- l’**Organismo di Vigilanza**, con riferimento alle segnalazioni di condotte che integrano i reati-presupposto del D.lgs. 231/2001 o che rappresentano violazioni del Modello Organizzativo;
- la **Direzione HR**, con riguardo a tutte le altre violazioni previste dal D.lgs. 24/2023.

La Società ha altresì istituito il seguente canale di segnalazione interna (piattaforma di segnalazione), tramite il quale è possibile trasmettere e comunicare le Segnalazioni:

<https://digitalroom.bdo.it/albini/home.aspx>

È fatto divieto alla Società, e agli esponenti di questa, di realizzare atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

Si chiarisce, in conformità alle disposizioni vigenti, che il **licenziamento ritorsivo o discriminatorio del Segnalante è da ritenersi nullo**, come allo stesso modo sono nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei suoi confronti.

L’onere della prova grava sul datore di lavoro, il quale dovrà dimostrare che, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del Segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla

presentazione della Segnalazione, tali misure sono fondate su ragioni estranee alla Segnalazione stessa.

Il mancato rispetto delle misure a tutela del *Whistleblower* o la presentazione di Segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave saranno soggette a **sanzioni disciplinari** in conformità alle disposizioni di cui al successivo paragrafo 6 (“Il Sistema Disciplinare”).

5. *Formazione e informazione*

5.1 *Disposizioni generali*

La Società intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti tra quanti operano per la Società.

Sessioni formative saranno organizzate nel tempo dalla Società, in forza dei criteri di obbligatorietà e reiterazione, nonché di quello eventuale della diversificazione.

Al termine delle attività formative è effettuata una verifica del grado di apprendimento e del livello di soddisfazione dei partecipanti.

La formazione e l’informatica sono curate dalla Società, in stretto coordinamento con l’Organismo di Vigilanza.

5.2 *Comunicazione iniziale*

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse aziendali a cura dell’Amministratore Delegato.

Tutti i Dipendenti e gli Apicali devono sottoscrivere un apposito modulo tramite cui attestano l’avvenuta conoscenza e accettazione del Modello, di cui hanno a disposizione una copia cartacea o documenti su supporto informatico.

Ai nuovi assunti viene consegnato un *set* informativo contenente il Modello e il Codice Etico, con il quale vengono assicurati agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello saranno comunicate alle risorse aziendali attraverso i canali informativi ufficiali.

5.3 Formazione del personale

La **partecipazione alle attività formative** finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e degli allegati e documenti che ne formano parte integrante, inclusi il Codice Etico e la procedura *“Whistleblowing Policy – Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità”* è da ritenersi **obbligatoria**.

La formazione terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio di seguito enucleato.

Il Cotonificio Albini prevedrà l'attuazione di corsi di formazione che illustreranno, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo;
- il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società comprensivo delle Parti Speciali;
- il Codice Etico della Società;
- il ruolo dell'Organismo di Vigilanza e i compiti ad esso assegnati dalla Società.

L'Organismo di Vigilanza cura che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

La Società provvederà ad istituire una specifica sezione della *intranet* aziendale, dedicata al tema - e aggiornata periodicamente - al fine di consentire ai soggetti interessati di conoscere in tempo reale eventuali modifiche, integrazioni o implementazioni del Codice Etico e del Modello, così come di tutti gli altri documenti che ne formano parte integrante.

5.4 Informativa ai “Terzi Destinatari”

La Società impone la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico tra i c.d. “Terzi Destinatari”, quali consulenti, collaboratori, fornitori e ulteriori soggetti esterni che operano per conto della Società.

L'informativa è assicurata attraverso la pubblicazione del Modello e del Codice Etico sul sito internet aziendale (www.albinigroup.com).

Il Cotonificio Albini provvede ad inserire nei contratti con le terze parti con cui opera apposite clausole che prevedono, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, la risoluzione degli obblighi negoziali.

6. Il Sistema Disciplinare

6.1 Profili generali

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal D.Lgs. 231/2001 per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo. Il sistema disciplinare delineato nei paragrafi che seguono è diretto a **sanzionare il mancato rispetto dei principi e delle norme di comportamento** previsti nel **Modello Organizzativo** e nei documenti e atti interni nello stesso richiamati o comunque contemplati dalla *governance aziendale*, integrando, per quanto non espressamente previsto e limitatamente alle fattispecie ivi contemplate, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di categoria applicati al personale dipendente.

Le condotte rilevanti consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nel mancato rispetto dei principi e delle regole di condotta enunciate nel **Codice Etico**, nella **Parte Speciale**, nonché nelle **Procedure** e nei documenti organizzativi che formano parte integrante del Modello Organizzativo (ivi inclusa la procedura **“Whistleblowing Policy – Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità”**);
- nella mancata o non veritiera indicazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di **documentazione**, di **conservazione** e di **controllo degli atti**, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- nella mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alla formazione erogata in materia di Decreto Legislativo, Modello, Codice Etico e procedura **“Whistleblowing Policy – Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità”**;
- nell'inosservanza e/o nella **elusione del sistema di controllo**, realizzate mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalla Parte Speciale e/o dalle Procedure interne, ovvero nello svolgimento di attività volte ad impedire ai soggetti preposti e all'OdV di controllare o di accedere alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- nell'inosservanza delle disposizioni relative ai **poteri di firma** e al sistema delle **deleghe**;
- nella **omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici** sui propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione dei principi di comportamento enucleati dal Codice Etico, dalla Parte Speciale e dalle Procedure interne che formano parte integrante del Modello;
- in comportamenti che integrino il mancato rispetto delle **disposizioni normative e delle misure** adottate dalla Società previste in tema di *whistleblowing* o consistano in **Segnalazioni infondate, effettuate con dolo o colpa grave** (art. 6, co. 2-bis, D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 24/2023 – per i quali vedasi *supra* § 4.6).

Il sistema sanzionatorio previsto per le inosservanze di cui sopra si rivolge tanto ai **lavoratori subordinati** quanto ai **collaboratori e terzi** che operino per conto della Società, prevedendo

idonee sanzioni di carattere disciplinare in un caso, di carattere contrattuale/negoziale (es. risoluzione del contratto, cancellazione dall'elenco fornitori ecc.) nell'altro caso.

Il sistema disciplinare è altresì esteso ai **soggetti cd. apicali** (cioè, coloro che ricoprono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, oppure esercitano, anche in via fattuale, poteri di gestione o controllo), che per il tipo di attività svolta, meritano autonoma considerazione nella fase di definizione e di applicazione delle sanzioni.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per contrarietà ai principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello Organizzativo **prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio** per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto 231.

6.2 Criteri di irrogazione delle sanzioni

Le eventuali inosservanze e/o Violazioni accertate rilevanti ai fini disciplinari vengono **comunicate dall'OdV all'organo che, a seconda dei casi, risulta competente per l'irrogazione delle sanzioni**, nonché, se esistente, al superiore gerarchico del soggetto interessato.

A seguito della predetta comunicazione, il soggetto interessato è tempestivamente informato dell'**addebito** contestato, essendogli garantito un congruo termine di **replica** in ordine alla sua difesa.

Una volta **accertata l'inosservanza e/o la Violazione** delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001, del Modello Organizzativo o dei documenti che lo compongono, le sanzioni verranno **applicate in proporzione alla gravità** dell'inosservanza, tenendo conto in ogni caso dei seguenti **parametri di giudizio**:

- rilevanza ed entità degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica dell'autore dell'inosservanza e/o della Violazione accertata delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001, del Modello Organizzativo o dei documenti che lo compongono;
- atteggiamento soggettivo con cui la condotta è stata serbata (dolo o colpa);
- circostanze fattuali idonee a delineare il contesto dell'inosservanza e/o della Violazione accertata delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001, del Modello Organizzativo o dei documenti che lo compongono, con riguardo alla professionalità, alle precedenti esperienze lavorative e all'eventuale reiterazione dell'inosservanza contestata;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri individui che abbiano concorso a determinare l'inosservanza;
- idoneità del comportamento a compromettere, sia pure a uno stadio potenziale, l'efficacia complessiva del Modello Organizzativo.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni punite con sanzioni diverse sarà applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'eventuale instaurazione del procedimento e/o dall'esito dell'eventuale giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai **principi di tempestività**.

6.3 Le sanzioni nei confronti dei lavoratori Dipendenti

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono adottate in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (cd. "Statuto dei Lavoratori"), nonché nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile.

In particolare, secondo le disposizioni del CCNL applicabile ai lavoratori di Cotonificio Albini S.p.A. (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore Tessile, Abbigliamento e Moda), le sanzioni irrogabili sono le seguenti:

1. **Ammonizione verbale:** può avere carattere di appunto o di rimprovero e si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, dai Protocolli e dalle Procedure in vigore, correlandosi detto comportamento ad una **lieve inosservanza** delle norme contrattuali o delle direttive e istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.
2. **Ammonizione scritta:** si applica in caso di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente.
3. **Multa o sospensione dal servizio:** si applicano in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento **non conforme o non adeguato** alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva. Tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello.

La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla Società), senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dalla Società relative al Decreto, al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società o in ordine a tematiche ad essi relative.

La multa non può superare l'importo equivalente a due ore dell'elemento retributivo nazionale. La sospensione dal servizio non può essere disposta per più di tre giorni e va applicata per le mancanze di maggior rilievo.

4. **Licenziamento per motivi disciplinari:** si applica in caso di adozione di un **comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni** del presente Modello che, **ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati** dal Decreto, **leda l'elemento fiduciario** che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali:
 - l'inosservanza e/o la Violazione dolosa accertata di procedure aventi rilevanza esterna e/o la relativa elusione;
 - la realizzazione di un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro;
 - l'inosservanza, la Violazione accertata e/o elusione del sistema di controllo, realizzate con dolo mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dal Modello, e degli allegati e documenti che ne formano parte integrante, ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
 - la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione e di conservazione degli atti e delle procedure, dolosamente diretta ad impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
 - l'adozione, nello svolgimento delle attività classificate a rischio ai sensi del Decreto, di comportamenti non conformi alle norme del Modello e dirette univocamente al compimento di uno o più tra i reati previsti dal Decreto.

6.4 Le sanzioni nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

L'inosservanza dei principi e delle norme comportamentali previste nel Codice Etico, nel Modello, nei Protocolli o negli altri allegati e documenti che ne formano parte integrante, così come il mancato rispetto delle misure poste a tutela dei *Whistleblower* o le Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave, comportano, ove commesse dagli **amministratori**, il loro assoggettamento a **censure e sanzioni di carattere disciplinare**.

Di tali condotte, e di tutti i comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, **l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale**, per l'adozione di ogni più opportuna iniziativa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le gravi inosservanze che comportano l'applicazione di sanzioni disciplinari le condotte dell'amministratore che:

- commetta gravi inosservanze e/o Violazioni accertate delle disposizioni del Modello, del Codice Etico, degli altri allegati e documenti che ne formano parte integrante, nonché delle misure a tutela del *Whistleblower* ivi inclusa **l'omissione o il ritardo nella comunicazione all'Organismo di Vigilanza di informazioni** dovute ai sensi del Modello e relative a situazioni a rischio o comunque realizzati tali comunicazioni in modo lacunoso o incompleto;
- **ometta di vigilare adeguatamente sul comportamento dei dipendenti** (anche dirigenti) posti a proprio diretto riporto, al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;
- **non provveda a comunicare tempestivamente eventuali situazioni di irregolarità** o anomalie inerenti il corretto adempimento delle procedure di cui al Modello di cui abbia notizia, tali da compromettere l'efficacia del Modello della Società o determinare un potenziale o attuale pericolo per la Società di irrogazione delle sanzioni di cui al Decreto;
- **non individui tempestivamente, anche per negligenza o imperizia, eventuali condotte contrarie** alle procedure di cui al Modello e **non provveda a farle cessare** e la perpetrazione di reati che ne consegue;
- ponga in essere comportamenti dolosi tali da integrare le fattispecie di **reato** previste dal Decreto;
- ponga in essere qualsiasi situazione di **conflitto di interessi** – anche potenziale - nei confronti della Società o della Pubblica Amministrazione;
- distribuisca **omaggi o regali a funzionari pubblici** al di fuori di quanto previsto nel Codice Etico o accordi altri vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione);
- effettui **prestazioni in favore dei partner** che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con i partner stessi;
- presenti **dichiarazioni non veritieri** ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- impieghi somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, **contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli a cui erano destinati**;
- riconosca **compensi in favore di collaboratori esterni** che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- non osservi rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale o non agisca nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano;
- non assicuri il regolare funzionamento della società e degli organi sociali o non garantisca o non agevoli ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

- non effettui con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalle leggi e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza o ostacoli l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese.

Il Consiglio di Amministrazione, prontamente informato unitamente al Collegio Sindacale dall'Organismo di Vigilanza, **provvede a deliberare l'accertamento dell'illecito e l'irrogazione della sanzione** all'amministratore resosi responsabile dell'inosservanza e/o della Violazione accertata delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001, del Modello Organizzativo o dei documenti che lo compongono, applicando ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che ne sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria, tenuto conto della gravità del fatto, pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Qualora l'illecito contestato riguardi la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e pertanto tale Organo non sia in grado di deliberare quanto sopra, dovrà essere tempestivamente **convocata l'Assemblea dei Soci** su istanza di almeno uno dei membri del Consiglio di Amministrazione ovvero, in difetto, dal Collegio Sindacale, affinché la stessa provveda all'accertamento, alla contestazione ed alla conseguente irrogazione della sanzione.

Nei casi più gravi, il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale, qualora si tratti di inosservanze e/o Violazioni accertate delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001, del Modello Organizzativo o dei documenti che lo compongono tali da integrare **giusta causa di revoca** del componente dell'organo gestorio, **propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza** e provvede agli ulteriori incombenti previsti dalla legge.

6.5 Le sanzioni nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale e dei Revisori

In caso di inosservanze e/o violazioni accertate del Modello Organizzativo e degli allegati e documenti che ne formano parte integrante da parte del Collegio Sindacale o dell'Organo di Revisione, l'OdV deve darne immediata comunicazione, tramite relazione scritta, al Consiglio di Amministrazione, che assumerà ogni opportuno provvedimento di legge.

Qualora si tratti di inosservanze e/o violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea inoltrando preventivamente ai soci la relazione dell'Organismo di Vigilanza. L'adozione del provvedimento conseguente la predetta violazione spetta in ogni caso all'Assemblea.

6.6 *Le sanzioni nei confronti dei “Terzi Destinatari”*

Ogni condotta illecita ascrivibile ai Collaboratori e/o Consulenti o ad altri terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente (es. consulenti e fornitori), che comporti una violazione delle previsioni del D. Lgs. 231/2001 o del Modello e dei documenti che ne formano parte integrante, potrà determinare, a seconda delle previsioni inserite nei contratti, l'applicazione di penali o, nel caso di grave inadempimento, la risoluzione del rapporto contrattuale. Resta in ogni caso salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dalle condotte in questione derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

6.7 *Sanzioni in caso di violazione delle misure di tutela del Segnalante e verso chi effettua con dolo o colpa grave Segnalazioni infondate.*

Il sistema disciplinare adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 231/2001, prevede altresì sanzioni da applicare nei confronti di chi **viola le misure di tutela del Segnalante** nonché di chi effettua **Segnalazioni infondate con dolo o colpa grave**.

In particolare:

- nei confronti dei **membri dell'OdV**, il mancato rispetto di tali misure, è causa di revoca; possono applicarsi altresì le sanzioni richiamate nei precedenti paragrafi 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, laddove applicabili; il processo di accertamento e la decisione rispetto alla sanzione da applicare è in capo al CDA;
- nei confronti degli **eventuali invitati alle adunanze dell'Organismo di Vigilanza** (Collegio Sindacale, Amministratori, dirigenti, lavoratori subordinati, consulenti), l'inosservanza e/o violazione accertate di tali misure comporta le sanzioni richiamate nei precedenti paragrafi 6.3, 6.4, 6.5, 6.6;
- nei confronti di **altri soggetti**, la violazione di tali misure comporta l'applicazione delle sanzioni richiamate nei precedenti paragrafi 6.3, 6.4, 6.5, 6.6.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano Segnalazioni può essere denunciata ad ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), che – in tal caso – informa l'Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di sua competenza.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del Segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della Segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla Segnalazione stessa.